



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 27 del 29/06/2012

OGGETTO : IMU - Imposta Municipale Propria - Anno d'imposta 2012 - Approvazione delle aliquote e dell'importo della detrazione.

L'anno 2012, il giorno 29 del mese di Giugno, alle ore 21:10, nella sala delle adunanze consiliari, convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta ordinaria, di prima convocazione, il consiglio comunale.

*Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale **Dott.ssa Paola Pasquoni**.*

*Assiste il Segretario Generale **Avv. Vincenza Scicchitano**.*

Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'o.d.g. i sigg.ri:

		Presente/Assente
Batino Sergio	Sindaco	Presente
Tomassoni Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Lodovichi Daniz	Componente del Consiglio	Presente
Fanfano Giorgio	Componente del Consiglio	Presente
Pazzaglia Gianna	Componente del Consiglio	Presente
Mazzeschi Laura	Componente del Consiglio	Presente
Pasquoni Paola	Componente del Consiglio	Presente
Ciarini Eraldo	Componente del Consiglio	Presente
Arcangioli Marco	Componente del Consiglio	Presente
Banella Margherita	Componente del Consiglio	Presente
Balestrieri Agrippino	Componente del Consiglio	Assente
Sacconi Omar	Componente del Consiglio	Presente
Lucarelli Ilaria	Componente del Consiglio	Presente
Fossati Barbara	Componente del Consiglio	Presente
Mencarelli Marino	Componente del Consiglio	Presente
Duca Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Nuccioni Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bartolini Guido	Componente del Consiglio	Presente
Cassuoli Anna	Componente del Consiglio	Presente
Traica Francesca	Componente del Consiglio	Assente
Lodovichi Pierina	Componente del Consiglio	Assente

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

Sono, inoltre, presenti gli assessori esterni **Bizzarri Franco, Burico Matteo e Cittadini Nicola**
Nominati scrutatori i signori: Lucarelli Ilaria, Pazzaglia Gianna, Bartolini Guido
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto posto al n.6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2012 ;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

2

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

VISTA il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine;

VISTO infine il Decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 che ha ulteriormente differito il termine alla data del 31 agosto 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 07/06/2012, di proposta di determinazione provvisoria della misura delle aliquote per l'anno 2012, la cui parte dispositiva viene integralmente riportata;

>>> **Premesso che:**

a) il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo municipale), agli articoli 8 e 9 ha previsto l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), stabilendone la decorrenza a partire dall'anno 2014 con conseguente sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e le relative addizionali per i redditi fondiari riferiti ai beni non locati e dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

b.) l'art. 13, comma 1, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, ha anticipato tale decorrenza, in via sperimentale, all'anno 2012, prevedendone l'applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

c.) l'art. 4 del Decreto Legge 16/2012, convertito con Legge n. 44/2012, ha modificato ed integrato sia l'art. 9 del D. Lgs. 23/2011 che l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito nella Legge n.214/2011;

d.) l'IMU alla data odierna è disciplinata:

- dall'art. 13 della Legge n. 214/2011 e successive modifiche;
- dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e successive modifiche, in quanto compatibili;
- dal D.Lgs. 504/1992 (istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili – ICI) nelle parti richiamate dalla nuova normativa;
- dai regolamenti comunali approvati in conformità all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in ambito tributario dei Comuni;

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”;

RIMARCATO che :

- per “abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”.
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- L'abitazione principale e le pertinenze devono essere dichiarate dal contribuente;

CONSIDERATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principali e per le relative pertinenze “si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;

PRESO ATTO altresì che “per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”;

ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;

RIMARCATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che “è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, faranno carico al bilancio comunale;

Visto che l'approvazione di tariffe e prezzi costituisce presupposto per la formazione del bilancio (art. 54, comma 1 D. Lgs. 446/97 come modificato dall'art. 6 D. Lgs. n. 56/1998) e che pertanto è opportuno che la Giunta proponga l'aliquota da adottare per l'anno d'imposta dell'esercizio di bilancio che si va ad approvare al fine di giustificare le previsioni di gettito iscritte in entrata;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 che stabilisce "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il Comunicato del 6 marzo 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento degli affari in terni e territoriali "Il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha previsto che Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali e' differito al 30 giugno 2012."

Visto il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art.172 comma 1 lett.e) del T.U.267/00 e all'art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Visto che alla luce di questa previsione di legge emerge l'inevitabile carattere provvisorio delle aliquote per l'anno 2012 deliberate dai Comuni prima di conoscere l'esito dell'incasso in sede di acconto;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

Considerato che in base alla normativa attualmente vigente sono esenti nel Comune di Castiglione del Lago:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a seguito delle modifiche apportate al comma 8 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011 dall'art. 4, del D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. che prevede appunto l'esenzione di tali immobili purchè ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e rinvenibile al seguente indirizzo: <http://www.istat.it/it/archivio/6789>, fra i quali è incluso attualmente anche il Comune di Castiglione del Lago;

- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. In merito a tali terreni, l'art. 4, comma 5-bis del D. L. n. 16 del 2012, stabilisce che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione in esame sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni. Pertanto, fino all'emanazione di detto decreto, l'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, concernente "Imposta comunale sugli immobili (ICI). Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 – Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 1993 - Serie generale, n. 53 e nel quale è incluso anche il Comune di Castiglione del Lago;

Considerato che per le seguenti fattispecie non è dovuta per legge la quota IMU riservata allo Stato:

- immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);*
- immobili posseduti dai comuni nel loro territorio (art. 13, comma 11, del D. L. n. 201 del 2011);*
- casa coniugale assegnata all'ex coniuge, (art. 4, comma 12-quinquies, del D. L. n. 16 del 2012).*

Considerato altresì che non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato per le unità immobiliari che, per effetto di disposizioni regolamentari, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, nonché quelle possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate, (art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011);

Considerato che secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, sono emersi i seguenti dati:

- un taglio dei trasferimenti erariali, ora rubricati alla voce "Entrate da federalismo fiscale municipale" per un ammontare complessivo di €. 720.772,00 rispetto all'anno 2011, derivante dalla somma algebrica del Fondo Sperimentale di riequilibrio, gettito convezionale dell'IMU calcolato dal

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

Ministero delle Finanze, soppressione dell'ICI, dell'addizionale energia elettrica e della Compartecipazione IVA

- un minor gettito reale per l'IMU ad aliquote base che, secondo la simulazione degli uffici finanziari comunali, fondate sull'individuazione puntuale delle abitazioni principali; della conseguente stima delle pertinenze e delle detrazioni sia ordinaria sia determinata dalla presenza di figli minori di 26 anni; della base dati degli immobili iscritti a catasto al 31/12/2011 disponibile nel sito dell'Agenzia del Territorio; del gettito delle aree fabbricabili riscontrato nel 2011; delle conseguenze derivanti dalla introduzione dell'esenzione per i fabbricati rurali e per i terreni fabbricabili in possesso di società agricole IAP, potrebbe aggirarsi intorno ai 500.000,00 euro rispetto all'accertamento convenzionale del MEF;

- un minor gettito dei proventi OO.UU. destinabili alla manutenzione ordinaria del patrimonio pari a €. 247.500,00 rispetto al 2011;*
- un minor incasso per addizionale comunale IRPEF attribuibile all'elevamento della soglia di esenzione dei redditi (da €. 8.000,00 a €. 10.000,00);*

CONSIDERATO *che per garantire ai cittadini il mantenimento di tutti i servizi attualmente resi ed il loro livello qualitativo, con ulteriore potenziamento di alcuni aventi particolare rilevanza sociale e tenuto conto della particolare situazione economica e sociale nel territorio comunale, nonostante sia stata prevista rispetto al 2011 una riduzione complessiva della spesa corrente e del rimborso dei mutui per €. 48.522,00, è indispensabile per il raggiungimento del pareggio di bilancio che l'introito dell'IMU spettante al Comune ammonti almeno ad €. 4.239.599,00 (di cui €. 2.883.000,00 gettito convenzionale calcolato dal MEF)*

- che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di abbassare il più possibile il livello delle aliquote da applicare ma che è improponibile deliberarle in questa sede basandosi sulle proiezioni di base imponibile utilizzati dal MEF in quanto palesemente incongruenti con i dati storici dei proventi dell'ICI;*

CONSIDERATO *che, per ottenere un'entrata a titolo di IMU per l'anno 2012, pari ad un presumibile ammontare di euro 4.239.599,00, si ritiene di dover provvedere in via provvisoria ad applicare un'aliquota ordinaria nella misura dello 1,02% ed una aliquota ridotta per l'abitazione principale nella misura dello 0,51% e che comunque, sulla base delle risultanze dei versamenti in acconto, sarà possibile modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo in deroga alle previsioni degli art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs.267/00 e art.1 comma 169 del D.Lgs.296/06;*

RITENUTO *di deliberare l'aliquota anche per gli immobili rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2% ancorché attualmente esenti dall'imposta e quindi destinati a dare gettito nullo;*

CONSIDERATO *che non solo le aliquote e le detrazioni eventualmente deliberate dai comuni possono essere rideliberate dagli stessi enti entro il 30 settembre 2012, ma anche quelle stabilite dalla legge possono essere modificate successivamente con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare l'ammontare complessivo del gettito previsto per il 2012 e che di conseguenza il versamento in sede di acconto deve essere effettuato obbligatoriamente entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011*

7

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

indipendentemente da quanto deliberato dai Comuni e senza usufruire della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 e cioè quella di provvedere al versamento in unica soluzione dell'imposta

EVIDENZIATO che qualora fosse disposto – con l'apposita modifica normativa di cui al punto precedente- l'incremento delle aliquote di base statali attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote deliberate dal Comune – nel rispetto del nuovo limite massimo di legge- al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale;

VISTA la Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio 2012 <<<

CONSIDERATO inoltre che

1) a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale – con esclusione quindi di quella per i figli di età inferiore a 26 anni - è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2) in base all'art. 4, comma 12quinqies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

3) in base al regolamento comunale in materia di imposta municipale propria approvato nella seduta odierna è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata o ceduta in comodato d'uso e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato d'uso (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

4) alle fattispecie sopra indicate, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

5) la Commissione consiliare Finanze ha proposto di stabilire, ai sensi del comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che l'aliquota da applicare agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari sia quella di base;

RITENUTO di specificare che l'Ente approva la misura delle aliquote quale risultato ottenuto applicando alle aliquote stabilite dallo Stato una maggiorazione finalizzata al conseguimento finale del gettito previsto per il conseguimento dell'equilibrio di bilancio, di modo che qualora lo Stato modifichi in aumento entro il 30 settembre 2012 le proprie aliquote, la medesima variazione si applica automaticamente alle aliquote approvate dal Comune;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

RITENUTO fare propria la proposta di determinazione delle aliquote e delle detrazioni fatta dalla Giunta Comunale con la delibera di cui sopra, integrandola con quanto specificato al “considerato” precedente, in particolare ai punti 3) e 5) avendo verificato che l’applicazione di tali integrazioni non modifica in sostanza la previsione di gettito in quanto riguardanti soggetti residuali ed in considerazione di alcune variazioni in aumento della base catastale intervenute nelle ultime settimane;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21 giugno 2012;

RIMARCATO che comunque rimane facoltà dell’Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30/09/2012, a norma dell’art. 13, comma 12 bis, del D.L. 201/2011, in base all’andamento effettivo del gettito dell’imposta dopo il pagamento della prima rata;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

UDITO il dibattito svoltosi sull’argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell’Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorchè non materialmente allegato;

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell'art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli 14 (Sindaco, gruppo "Centrosinistra per Castiglione del Lago") contrari n.4 (gruppo "Progetto Democratico per Castiglione del Lago" e gruppo "Lista Civica Anna Cassuoli") espressi in forma palese dai n. 18 votanti, su n. 18 presenti;

DELIBERA

1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,26%;
- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dell' 0,11%;

2) Stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUTA
Abitazione principale e relative pertinenze.	0,51%
Unità immobiliari e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario della casa coniugale.	0,51%
Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o ceduta in comodato d'uso	0,51%
Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato d'uso	0,51%
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.	0,76%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 30/12/1993, n. 557 convertito con modifiche nella Legge 26/02/1994, n. 133 (*)	0,20%
Aliquota di base per tutti gli altri immobili e le aree fabbricabili	1,02%
(*) ESENTI	

3) di confermare la detrazione, per le abitazioni principali e le altre fattispecie assimilate dal regolamento, nella misura di legge.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

4) Di dare atto che a norma dell'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, l'Ente potrà provvedere alla modifica delle aliquote deliberate e della detrazione prevista per l'abitazione principale per l'anno 2012 entro il termine del 30/09/2012, in deroga alle disposizioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre, con voti favorevoli 14 (Sindaco, gruppo "Centrosinistra per Castiglione del Lago") contrari n.4 (gruppo "Progetto Democratico per Castiglione del Lago" e gruppo "Lista Civica Anna Cassuoli") espressi in forma palese dai n. 18 votanti, su n. 18 presenti

delibera

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Paola Pasquoni

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Vincenza Scicchitano

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/07/2012 al 03/08/2012, ai sensi di quanto disposto dall'art. 124, comma 1° del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Castiglione del Lago, li 19/07/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.toAvv. Vincenza Scicchitano

- CHE è divenuta esecutiva in data : 29/06/2012
- ◇ perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
- ◇ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

Castiglione del Lago li 19/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toAvv. Vincenza Scicchitano